

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Framework



Articolo 5

Sede e beni strumentali dell'ufficio

L'ufficio ha sede in Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia.

Il Ministero della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destina all'ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, necessari al suo funzionamento e provvede, mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Le risorse di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono iscritte su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia per le spese di funzionamento e i compensi del Garante.

Articolo 6

Rimborso spese

1. Ai membri del collegio del Garante, al personale dell'ufficio e ai consulenti ed esperti di cui all'articolo 2, comma 5, è riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per missioni all'interno e all'estero.
2. Ai membri del collegio del Garante è assicurato il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati per lo svolgimento delle attività istituzionali.

Articolo 7

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36 è abrogato.
2. Nell'ambito del contingente previsto nella tabella A allegata al presente decreto è confermato il personale in servizio presso l'ufficio alla data di entrata in vigore dello stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 10 aprile 2019

p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione Bongiorno

Il Ministro della giustizia Bonafede

Il Ministro dell'interno Salvini

Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Allegato 1

Tabella A

Contingente di personale assegnato alle dipendenze dell'ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale di cui almeno venti unità provenienti dal Ministero della giustizia,

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

non più di due unità dal Ministero dell'interno e non più di tre unità dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

Qualifica/Area/Categoria	N.
Dirigenti di seconda fascia	1
Area funzionale III/ Categoria di inquadramento D o equiparati	9
Area funzionale II/ Categoria di inquadramento C o equiparati	15
Totale	25

Codice di autoregolamentazione

Approvato con delibera del 31 maggio 2016

Aggiornato alla delibera del 06 dicembre 2017

Aggiornato alla delibera presidenziale del 29 agosto 2019

Articolo 1

Definizioni

1. Nel testo che segue:

- a) per “Garante”, si intende l’organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, e composto dal presidente e da due membri;
- b) per “Ufficio”, si intende l’Ufficio del Garante;
- c) per “componenti”, si intende i componenti dell’Ufficio del Garante;
- d) per “Protocollo Onu”, il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
- e) per “legge istitutiva”, si intende l’articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10;
- f) per “Regolamento”, si intende il Regolamento recante la struttura e la composizione dell’Ufficio del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, adottato dal Decreto del Ministro della giustizia 11 marzo 2015, n. 36;
- g) per “Direttiva 2008/115/CE”, si intende la: Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, n. 115, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- h) per “Frontex”, si intende l’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione (Varsavia);
- i) per “Fra”, si intende l’Agenzia dell’Unione Europea per i diritti Fondamentali (Vienna);

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Framework



- j) per “Cedu”, si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Roma il 4 novembre 1950;
- k) per “Sottocomitato sulla prevenzione di cui all’articolo 2 del Protocollo Onu” si intende: il Sottocomitato sulla prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti costituito - ai sensi del Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti (Opcat), fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195 - in seno al “Comitato contro la tortura” istituito dall’articolo 17 della Convenzione Onu del 10 dicembre 1984;
- l) per “Cie”, si intende Centri di Identificazione ed Espulsione dei migranti irregolari;
- m) per “Codice”, si intende il presente Codice di Autoregolamentazione;
- n) per “Codice etico” si intende il Codice etico del Garante.

Articolo 2

Funzioni del Garante

1. Il Garante costituito in collegio, composto dal Presidente e due membri, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge istitutiva e dal regolamento e in conformità ai principi di cui alla parte IV, articoli da 17 a 23, del Protocollo Onu:
 - a) determini gli indirizzi e i criteri generali ai quali si attiene l’attività dell’Ufficio e definisce gli obiettivi da realizzare verificandone periodicamente i risultati;
 - b) adotta il codice di autoregolamentazione delle attività dell’ufficio, recante la disciplina del funzionamento, i principi guida della sua condotta, dei componenti dell’Ufficio e di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano con il Garante;
 - c) esamina con regolarità la situazione delle persone private della libertà che si trovano nei luoghi, anche mobili, di cui all’articolo 4 del Protocollo Onu e intrattiene colloqui riservati con le persone private della libertà, senza testimoni, direttamente o tramite un interprete se ritenuto necessario, nonché con qualunque altra persona che ritenga possa fornire informazioni rilevanti;
 - d) si adopera fattivamente al fine di migliorare il trattamento e la situazione delle persone private della libertà e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento delle misure di protezione alla cui definizione perviene anche attraverso scambi di informazioni e reciproca collaborazione con il Sottocomitato di cui all’articolo 2 del Protocollo Onu e i meccanismi nazionali di protezione istituiti da altri Stati che hanno ratificato il Protocollo Onu;
 - e) redige la Relazione Annuale sull’attività svolta, contenente l’illustrazione degli obiettivi e l’analisi dei risultati. La relazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, anche nella veste di Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte Costituzionale, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei Deputati, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro dell’interno e al Ministro della salute. La Relazione è pubblicata sul sito internet del Ministero della giustizia e su quello del Garante.

Articolo 3

Compiti del Garante

1. Il Garante espleta liberamente il proprio mandato a tutela dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale avvalendosi delle strutture e delle risorse messe a disposizione dal Ministero della giustizia,

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

nonché da altre Amministrazioni dello Stato e da organizzazioni comunitarie e internazionali che operano in linea con le finalità della legge istitutiva e nel rispetto dei principi del Protocollo Onu.

2. In modo del tutto indipendente e senza alcuna interferenza il Garante:

- a) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con i garanti territoriali e con altre figure istituzionali, comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie del Garante. I garanti regionali potranno essere invitati a collaborare anche attraverso il coordinamento dell'attività dei garanti locali ove costituiti;
- b) vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute, degli internati, delle persone sottoposte a custodia cautelare in carcere o ad altre forme di limitazione della libertà personale avvenga in conformità alle norme e ai principi stabiliti dalla Costituzione, dalle convenzioni internazionali sulla promozione e la protezione dei diritti delle persone e della loro dignità ratificate dall'Italia, dalle leggi e dai regolamenti vigenti;
- c) visita con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, gli istituti penitenziari, le residenze per le misure di sicurezza psichiatriche e le altre strutture, anche mobili, destinate ad accogliere le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche o private ove si trovino persone sottoposte a misure alternative al carcere o alla misura cautelare degli arresti domiciliari, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
- d) visita altresì, con regolarità, senza necessità di alcuna autorizzazione, le camere di sicurezza delle Forze di polizia di qualunque appartenenza, accedendo, senza restrizioni, a qualsiasi locale adibito alle esigenze restrittive;
- e) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale, e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o privazione della libertà personale;
- f) richiede alle amministrazioni responsabili delle strutture, indicate nella lettera c) e d), le informazioni e i documenti ritenuti necessari per l'espletamento dei propri compiti. Nel caso l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa l'autorità giudiziaria competente alla quale può richiedere l'emissione di un ordine di esibizione per le visite di cui alla lettera c); nonché informa le autorità competenti perché intervengano disponendo la consegna della documentazione richiesta per le visite di cui alla lettera d);
- g) ove accerti il mancato rispetto delle norme dell'ordinamento penitenziario, che comporti la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami, proposti ai sensi dell'articolo 35 della legge 25 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle amministrazioni interessate. L'Amministrazione, in caso di diniego, comunica il dissenso motivato nel termine di trenta giorni. Alla scadenza di tale termine, i rilievi, le raccomandazioni e le risposte dell'amministrazione, ove pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante, senza indicazioni dei nomi delle persone coinvolte, e all'occorrenza, possono essere trasmessi al Sottocomitato sulla Prevenzione di cui all'articolo 2 del Protocollo Onu;
- h) verifica il rispetto degli adempimenti di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del Regolamento recante nome di attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma degli articoli 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, approvato con il Dpr 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni e integrazioni, accedendo, senza



alcun preavviso e restrizione, ai Cie, alle strutture comunque denominate predisposte per la foto segna-
lazione o altre forme di registrazione di persone provenienti da paesi terzi il cui ingresso o la cui presenza
sul territorio nazionale sia irregolare;

- i) verifica altresì il rispetto degli adempimenti connessi alla tutela dei diritti umani fondamentali e della di-
gnità della persona accedendo, senza alcun preavviso e restrizione, in qualsiasi luogo, inclusi gli aeromobi-
li e altri mezzi di trasporto, si trovino le persone private della libertà per ordine di un'autorità ammini-
strativa o giudiziaria;
- j) monitora le modalità con le quali avvengono i rimpatri forzati e l'allontanamento per via aerea o navale di
cittadini di paesi terzi di cui alla Direttiva 2008/115/CE, articolo 8, comma 6, secondo le relative proce-
dure previste in sede *Frontex* e Fra. Ove accerti violazioni dei diritti e dei corrispondenti obblighi a carico
delle amministrazioni responsabili, formula rilievi e raccomandazioni al fine di migliorare il trattamento e
la situazione delle persone coinvolte e di prevenire fenomeni di tortura e altre pene o trattamenti crudeli
inumani o degradanti, proponendo, se necessario, il rafforzamento o la modifica delle misure di protezio-
ne vigenti. L'Amministrazione interessata comunica le proprie osservazioni nel termine di trenta gior-
ni. Alla scadenza di tale termine i rilievi, le raccomandazioni e le osservazioni dell'amministrazione, ove
pervenute, sono resi pubblici sul sito Internet del Garante e, all'occorrenza, trasmessi per conoscenza
alle competenti strutture del Sottocomitato sulla prevenzione di cui all'articolo 2 del Protocollo Onu, del
Frontex e della Fra.

3. Ove nel corso di una visita ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della Cedu
("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"), il Garante informa
tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto,
dandone contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di
pertinenza.

Articolo 4

Principi guida

1. Il Garante, l'Ufficio, i componenti dell'Ufficio e tutti i soggetti che a qualsiasi titolo collaborino con il Ga-
rante nelle attività istituzionali si attengono ai seguenti principi guida:

- a) assoluta indipendenza dei comportamenti nel rispetto dei principi del Protocollo Onu, in particolare
dell'articolo 18, e delle norme del codice etico;
- b) protezione delle informazioni riservate raccolte dal Garante. In particolare, nessun dato personale può
esser reso pubblico senza il consenso espresso dell'interessato;
- c) segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite istituzio-
nali e nello svolgimento degli altri compiti del Garante;
- d) riservatezza sugli esiti delle visite di cui all'articolo 3 del Codice, fino alla loro pubblicazione sul sito in-
ternet del Garante;
- e) obbligo di trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni
delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei
compiti istituzionali.

2. Il Garante si adopera attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, per-
metta o tolleri una sanzione contro una persona o un'organizzazione per aver comunicato al Garante qua-
lunque informazione, vera o falsa. Il Garante si adopera altresì affinché tale individuo o organizzazione non
subisca alcun genere di pregiudizio.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

Articolo 5

Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Garante nei vari rapporti istituzionali. Propone al Garante in sede collegiale l'approvazione degli indirizzi e dei criteri generali ai quali deve attenersi l'attività dell'Ufficio, definendo gli obiettivi da realizzare e le relative priorità.
2. Il Presidente convoca, anche su richiesta di un membro, le riunioni collegiali del Garante da tenersi periodicamente, e comunque almeno una volta al mese per deliberare sull'attività istituzionale; redige l'ordine del giorno da trasmettere ai membri almeno due giorni prima della riunione, incluso il verbale della seduta precedente. Le deliberazioni sono assunte con l'approvazione del Presidente e di almeno un membro. Le modalità di svolgimento delle riunioni collegiali sono definite volta per volta.
3. Con propria determinazione e con il consenso dell'interessato, il Presidente può conferire ai membri del collegio specifici mandati operativi e rappresentativi da svolgere direttamente o con l'ausilio dei componenti l'Ufficio. I relativi esiti sono riferiti al Presidente, valutati in sede collegiale e richiamati nella Relazione Annuale sull'attività del Garante di cui all'articolo 2 del Codice.
4. In caso di necessità, il Presidente può assumere determinazioni urgenti, comunicandole tempestivamente ai membri per la ratifica collegiale.
5. Il Presidente predispose il codice etico adottato dal Garante in sede collegiale.
6. Per l'assolvimento dei compiti istituzionali, il Presidente può costituire commissioni di studio e avalersi di consulenti di elevata professionalità e competenza, a titolo gratuito, nominati con propria determinazione.
7. Il Presidente autorizza lo svolgimento di missioni senza oneri dei componenti l'Ufficio, la spesa per missioni, l'acquisto di beni e fornitura di servizi secondo le modalità di cui all'articolo 9 del Codice.
8. Il Presidente determina modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio relativamente alle visite e agli altri compiti istituzionali del Garante, nonché alle attività di monitoraggio di cui alla lettera j) dell'articolo 3 del Codice.
9. In caso di assenza prolungata o di impedimento temporaneo, il Presidente può delegare i propri compiti ai membri del collegio, anche disgiuntamente.
10. Il Presidente nomina il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza (Rpct) scegliendolo tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Garante.

Articolo 6

Sede e beni strumentali dell'Ufficio

1. L'Ufficio ha sede a Roma nei locali messi a disposizione dal Ministero della giustizia, in Via San Francesco di Sales, n. 34, Cap 00165.
2. Il Ministero destina all'Ufficio gli arredi e i beni mobili strumentali, anche di tipo informatico, incluso un sito Internet, necessari al suo funzionamento assicurandone la piena manutenzione. Mediante le strutture e i beni di propria pertinenza, il Ministero della giustizia provvede altresì alle eventuali esigenze organizzative e di supporto logistico per lo svolgimento dei compiti del Garante sull'intero territorio nazionale.

Articolo 7



Composizione e gestione del personale assegnato all'Ufficio

1. All'Ufficio è assegnato personale del Ministero in numero di venticinque unità, ripartite secondo la dotazione organica stabilita dal Garante di concerto con il Ministro della giustizia e sentite le organizzazioni sindacali.
2. Ove esigenze di servizio lo richiedano, il Garante può avvalersi di ulteriori unità di personale stipulando appositi accordi di assegnazione anche con altre Amministrazioni dello Stato coinvolte nell'adempimento dei compiti di cui all'articolo 3 del Codice.
3. Il personale da assegnare è selezionato dal Garante in funzione delle conoscenze e positive esperienze acquisite negli ambiti di competenza del Garante.
4. Il Garante provvede alla gestione e alla valutazione del personale assegnato all'Ufficio. Il personale opera in via esclusiva alle dipendenze del Garante e non può essere destinato ad altri compiti senza il parere favorevole del Garante.

Articolo 8

Organizzazione e articolazione dell'Ufficio

1. L'organizzazione dell'Ufficio risponde ai principi di trasparenza, efficacia, economicità ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché alla flessibilità dell'impiego del personale nell'attività operativa.

- a) sono istituite le seguenti unità organizzative individuate in relazione alle esigenze istruttorie per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Garante e suscettibili di modifica e adattamenti in relazione alle esperienze operative:

Unità Organizzativa 1. Segreteria Generale; segreteria dell'Ufficio, protocollo e distribuzione dei fascicoli alle Unità. Archiviazione. Scadenario dei Rapporti e della ricezione delle risposte. Gestione amministrativa del personale. Logistica dell'Ufficio.

Area contabile: missioni e controllo del capitolo 1753 Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale del Bilancio del Ministero della giustizia.

Unità Organizzativa 2. Sistemi Informativi: funzioni informatiche relative all'acquisizione e all'organizzazione dei dati delle varie Amministrazioni. Analisi dei dati e rapporti tematici periodici o specifici. Gestione informatizzata dei flussi interni e relativi archivi. Sito internet.

Unità Organizzativa 3. Privazione della libertà in ambito penale: monitoraggio delle strutture dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione atti, richieste di documentazione, contatti con la Magistratura di Sorveglianza.

Unità organizzativa 4. Privazione della libertà da parte delle Forze di Polizia: monitoraggio delle strutture di tutte le Forze di Polizia. Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione di atti, richieste di documentazione.

Unità Organizzativa 5. Privazione della libertà e migranti: monitoraggio delle strutture private della libertà dei migranti (Centri di identificazione ed espulsione, *Hotspot*, Centri per minori non accompagnati, Centri per richiedenti asilo). Monitoraggio dei rimpatri forzati. Coordinamento delle unità aggriguate relative alla eventuale gestione del Fondo Asilo, Migrazione, Integrazione (Fami).

Unità Organizzativa 6. Relazioni nazionali e internazionali, studi: relazioni con Garanti territoriali, con gli Organi internazionali di riferimento e con altri Organismi che operano nell'ambito del sistema di protezione delle persone private della libertà. Aggiornamento legislativo e processi normativi (nazionali ed europei) in corso. Supporto al Collegio in ricerche e studi. Servizio di interpretariato.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

- Unità Organizzativa 7. Privazione della libertà nella tutela della salute: Monitoraggio e visita delle persone in trattamento sanitario obbligatorio (Tso) esterno al contesto penale. Monitoraggio e visita di residenze per disabili o anziani in cui si configuri di fatto la privazione della libertà. Misure di Sicurezza (in particolare Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza). Rapporti con le relative Amministrazioni. Visione atti, richieste di documentazione.
- b) alle dirette dipendenze del Collegio è istituita l'Unità Organizzativa Supporto al Collegio con i seguenti compiti: gestione delle Agende del Collegio. Coordinamento delle delibere e dei verbali delle riunioni del Collegio. Rapporti istituzionali. Definizione della fase istruttoria dei reclami ex articolo 35 o.p. e segreteria della relativa Commissione deliberante. Inviti a convegni, conferenze o altre partecipazioni istituzionali. Coordinamento finale per l'invio della Relazione annuale.
3. Con deliberazioni collegiali, previo consenso degli interessati e tenuto conto della dotazione organica, il Garante assegna alle varie unità organizzative il personale disponibile definendone le mansioni e le competenze e, all'occorrenza, nominando uno o più coordinatori.
4. Modalità, tempi e presenza dei componenti l'Ufficio alle visite e alle attività di monitoraggio del Garante sono stabiliti con apposite determinazioni del Presidente.
5. Tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative il Presidente nomina il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione, di integrità e trasparenza. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal Dpr 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.

Articolo 9

Risorse finanziarie, amministrazione e contabilità delle spese

1. Le risorse finanziarie necessarie per l'assolvimento dei compiti istituzionali del Garante sono amministrate con criteri di economicità e trasparenza. Nei limiti di tali risorse, il Presidente, con proprie determinazioni, motiva e autorizza la spesa per missioni, acquisto di beni e fornitura di servizi.
2. Le risorse finanziarie del Garante sono assegnate dalla legge finanziaria nazionale e affluiscono in un apposito capitolo di bilancio utilizzato in piena autonomia e indipendenza dal Garante. Le funzioni di cassa sono esercitate da personale del Ministero della giustizia che esegue le operazioni contabili secondo le direttive impartite dal Garante.
3. Il controllo sulla regolarità amministrativo-contabile delle spese sostenute dal Garante è effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze, amministrazione preposta alla verifica della legittimità della spesa pubblica.
4. Un sintetico rendiconto delle spese effettuate nel corso dell'anno solare, imputate al capitolo di cui al precedente comma 2 del presente articolo, verrà riportato in una specifica sezione della Relazione Annuale da presentare al Parlamento.

Roma 31 maggio 2016

Mauro Palma, Presidente del Garante nazionale
Daniela de Robert, Membro del Garante nazionale
Emilia Rossi, Membro del Garante nazionale

**Codice etico del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale**

Delibera del 31 ottobre 2017. Aggiornato alla delibera del 29 agosto 2019

Titolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Definizioni

Nel testo che segue per:

- a) Garante si intende l'organo collegiale del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale istituito ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e composto dal presidente e da due membri nominati dal Presidente della Repubblica;
- b) Ufficio del Garante si intende la struttura, la composizione e l'organizzazione del Garante;
- c) Codice di Autoregolamentazione si intende il Codice di Autoregolamentazione adottato dal Garante in sede collegiale il 31 maggio 2016 ai sensi dell'articolo 1-bis, lett. b) del Dm 11 marzo 2015, n. 46;
- d) legge istitutiva si intende l'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 e integrato dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità 2016;
- e) destinatari del Codice si intendono il presidente e i membri del Garante, il personale in posizione di comando o distacco o fuori ruolo dalle Amministrazioni dello Stato e altre istituzioni pubbliche in servizio presso l'Ufficio del Garante, nonché i soggetti che a qualsiasi titolo collaborano o frequentano tale ufficio, inclusi i consulenti;
- f) "Protocollo ONU", si intende il Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002, ratificato dalla legge 9 novembre 2012, n. 195;
- g) Dpr 62/2013 si intende il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- h) Anac si intende l'Autorità Nazionale Anticorruzione, già Civit;
- i) Rpct si intende Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza;
- j) Ptpct si intende il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- k) Upd si intende l'ufficio per i procedimenti disciplinari;
- l) Cedu si intende la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali adottata dal Consiglio d'Europa, firmata a Roma il 4 novembre 1950.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

Articolo 2

Obiettivi e finalità

1. Il Codice si propone di definire le migliori condizioni per favorire il buon funzionamento e l'affidabilità del Garante e di tutelarne l'immagine pubblica. Allo scopo il Codice assume le disposizioni di cui al Dpr n. 62 del 2013 e alla delibera n. 75 dell'Anac del 2013 come principi minimi di eticità e integrità di comportamento nello svolgimento dei compiti istituzionali del Garante.
2. Le norme del Codice provvedono ad adeguare tali disposizioni alle peculiarità ordinamentali del Garante e a specificare i contenuti dei Principi Guida di cui all'articolo 4 del Codice di Autoregolamentazione, nonché quelli pertinenti del Protocollo Onu, al fine di definire i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità, indipendenza, trasparenza e buona fede che devono informare la condotta del Garante, del personale in servizio presso l'Ufficio del Garante e dei soggetti che operano a qualsiasi titolo nel suo ambito.
3. Il Codice costituisce strumento fondamentale ai fini della prevenzione della corruzione e del rispetto della legalità in linea con le prescrizioni del Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dall'Anac.

Articolo 3

Ambito di applicazione

Il Codice si applica ai membri del Garante, ai componenti dell'Ufficio del Garante e a tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, collaborano o frequentano tale Ufficio, inclusi i consulenti.

Articolo 4

Pubblicazione e diffusione del Codice

1. Al Codice è data la massima diffusione con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito Internet istituzionale del Garante e su quello del Ministero della giustizia, nonché sulla rete Intranet. Una copia cartacea del Codice è affissa in posizione ben visibile e accessibile, all'ingresso e in tutti i locali delle sedi dell'Ufficio del Garante.
2. Il responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione del Garante ne cura l'invio via e-mail al personale in servizio e ai collaboratori abituali, anche a titolo gratuito, che sono tenuti a sottoscriverlo per conoscenza e accettazione di obblighi e doveri, pena la nullità dei relativi incarichi e la risoluzione dei rapporti contrattuali.

Titolo II

Obblighi di comportamento nell'esecuzione dei compiti istituzionali e delle prestazioni di lavoro

Articolo 5

Principi generali di buona condotta

1. I comportamenti del Garante e dei componenti dell'Ufficio del Garante sono improntati a stabilire rapporti di fiducia e collaborazione con i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'attività istituzionale svolta, nonché di



reciproco rispetto della dignità di ciascuno nelle relazioni interpersonali all'interno dell'organismo di garanzia. Allo scopo manifestano disponibilità e cortesia in ogni comunicazione con i vari interlocutori utilizzando un linguaggio semplice e comprensibile, motivando in modo esauriente la loro risposta alle richieste di aiuto o chiarimenti sulla loro condizione di detenzione o privazione della libertà personale.

2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante dimostrano la massima disponibilità a collaborare con le altre amministrazioni pubbliche, assicurando lo scambio e la trasmissione di informazioni, dati e documentazione in qualsiasi forma, anche in via telematica, nel rispetto della normativa vigente, fatti salvi gli obblighi di riservatezza.

3. Il Garante e i componenti dell'Ufficio del Garante limitano ai casi di assoluta necessità l'eventuale uso per ragioni personali degli apparecchi telefonici e telematici e delle fotocopiatrici in dotazione, anche in caso di mera ricezione di comunicazioni.

4. I dipendenti sono obbligati a comunicare all'Amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Articolo 6

Indipendenza

1. I destinatari del Codice sono tenuti ad assicurare l'assoluta indipendenza dei comportamenti innanzitutto osservando i principi del Protocollo Onu, in particolare quelli indicati nell'articolo 18.

2. I destinatari del Codice curano altresì di contrastare ogni indebita interferenza nello svolgimento dei compiti istituzionali di cui all'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e a quelli ulteriori affidati dalla legge.

3. I destinatari del Codice debbono astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti le proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con gli interessi personali, del coniuge, del convivente, di parenti e allini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, inclusi quelli connessi all'intento di assecondare pressioni politiche, professionali, sindacali e di superiori gerarchici.

4. Fatti salvi incarichi occasionali di insegnamento, studio e ricerca, la partecipazione a convegni di studio o corsi di perfezionamento da comunicare tempestivamente al Presidente del Garante per le relative autorizzazioni, al personale in servizio è vietato assumere altro impiego o incarico stabile, anche gratuito, nonché esercitare attività professionale, commerciale e imprenditoriale di qualsiasi tipo.

5. Ai destinatari del codice è fatto divieto di accettare, per sé o per altri, regali, benefici o altre utilità, anche sotto forma di sconti, pure in occasione di viaggi, seminari o convegni, salvo quelli d'uso di modico valore, purché non superiori complessivamente a 150 euro nel singolo anno solare e siano corrisposti nell'ambito di ordinarie relazioni di cortesia e consuetudini locali. Non è altresì consentito richiedere o sollecitare regali o qualsiasi altra utilità a titolo di corrispettivo per compiere un atto d'ufficio.

6. Fermo restando il diritto di associazione e di adesione a partiti politici e sindacati, il Garante e il personale dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare all'attività di associazioni, organizzazioni, partiti e movimenti politici che contrastino con le finalità istituzionali del Garante. Il presidente e i membri del Garante ove accettino una candidatura per elezioni politiche, europee o nazionali, o amministrative restano sospesi dall'incarico e ove eletti cessano dall'incarico. Il componente dell'Ufficio del Garante, dopo l'accettazione della candidatura e per tutta la durata della campagna elettorale è posto in aspettativa, così come in caso di elezione.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

7. Il dipendente, al momento della cessazione del servizio o dell'incarico, si impegna al rispetto del divieto di *postouffage*, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 42, lett. l) della legge 190/2012, che ha introdotto all'articolo 53 del D.Lgs 165/2001 il comma 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni di svolgere nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Articolo 7

Imparzialità

1. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti a evitare trattamenti di favore, a respingere pressioni indebite di qualsiasi natura, ad assumere le decisioni nella massima trasparenza, a non creare o fruire di situazioni di privilegio per se o altri.
2. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante sono tenuti inoltre a non fare promesse, a non assumere impegni o a dare assicurazioni in ordine a questioni che rientrino nelle competenze istituzionali.
3. I componenti del Garante e dell'Ufficio del Garante evitano di partecipare attivamente e di assumere incarichi presso associazioni, circoli o altri organismi, ove possano derivarne obblighi, vincoli o aspettative tali da poter pregiudicare l'imparzialità di comportamento nello svolgimento delle attività istituzionali o delle prestazioni lavorative.

Articolo 8

Protezione delle informazioni riservate

1. I destinatari del Codice sono tenuti a proteggere le informazioni riservate raccolte a qualsiasi titolo dal Garante per ragioni di ufficio.
2. Nessun dato personale raccolto può essere raccolto senza il consenso dell'interessato e divulgato senza il suo consenso.

Articolo 9

Segretezza sull'attività istruttoria

1. I destinatari del Codice debbono garantire la massima segretezza su attività istruttoria, informazioni e documentazione acquisite nel corso delle visite o sopralluoghi disposti ai sensi dell'articolo 3 del Codice di Autoregolamentazione e nello svolgimento degli altri compiti istituzionali affidati al Garante dalla legge o dalle Convenzioni europee o internazionali.

Articolo 10

Riservatezza sugli esiti delle visite

1. Gli esiti dell'attività istruttoria di cui al precedente articolo 9 debbono essere tenuti riservati fino alla loro pubblicazione sul sito internet istituzionale del Garante



Articolo 11

Obbligo di trasmettere all'autorità competente le notizie di reato

1. Il Garante è tenuto a trasmettere tempestivamente all'autorità giudiziaria competente le notizie di reato ai danni di persone detenute o private della libertà personale di cui abbia avuto conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Ove nel corso di una visita o sopralluogo ritenga che la situazione in atto costituisca violazione dell'articolo 3 della Cedu, il Garante informa tempestivamente l'autorità competente perché provveda senza indugio a interrompere la violazione in atto, dando contestuale comunicazione all'autorità giudiziaria e al Ministro di riferimento per gli interventi di pertinenza.

Articolo 12

Tutela degli informatori

1. Il Garante e i componenti l'Ufficio del Garante, nei limiti delle rispettive competenze, hanno il dovere di adoperarsi attivamente affinché nessuna autorità o funzionario pubblico ordini, applichi, permetta o tolleri una sanzione contro una persona o una organizzazione per aver comunicato al Garante qualsiasi tipo di informazione anche se non veritiera.
2. Il Garante si adopera altresì per evitare che tale individuo od organizzazione subisca pregiudizi di alcun genere.

Articolo 13

Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza

1. Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (Rpct) è nominato dal Presidente tra i funzionari responsabili delle Unità Organizzative dell'Ufficio del Garante.
2. Il Rpct predispose il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (Ptpc) secondo gli obiettivi strategici definiti dal Garante in materia di prevenzione della corruzione, di integrità e di trasparenza.
3. Il Garante, in sede collegiale, adotta il Ptpc e provvede agli ulteriori adempimenti previsti dalle disposizioni della legge 190/2012, come modificata dal Dpr 97/2016, e dalle determinazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, inclusi quelli per la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio, con particolare attenzione a chi opera in ambiti ove è alto il rischio di corruzione.
4. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'Amministrazione. In particolare rispetta le prescrizioni contenute nel Ptpc e presta la sua collaborazione al Rpct. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle Amministrazioni, prestando la massima collaborazione nell'elaborare, reperire e trasmettere i dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. I responsabili delle Unità Organizzative assumeranno ogni iniziativa volta a garantire la comunicazione, in modo regolare e completo, delle informazioni, dei dati e degli oggetti di pubblicazione.

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

Articolo 14

Responsabilità conseguenti alla violazione degli obblighi del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d'ufficio.
2. Ferme restando le ipotesi nelle quali la violazione delle disposizioni contenute nel Codice, nonché la violazione dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione predisposto periodicamente dal Garante in linea con il Piano Nazionale Anticorruzione dell'Anac, comportino anche responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del personale in servizio se dipendente pubblico, esse sono fonti di responsabilità disciplinare accertata all'esito del relativo procedimento nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. La violazione è valutata in ogni singolo caso dal Comitato Etico di cui all'articolo 14 avuto riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al prestigio e all'immagine pubblica del Garante. Tipologia, entità e modalità di applicazione delle relative sanzioni sono indicate nel comma 2 dell'articolo 16 del Dpr 62/2013.

Articolo 15

Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd)

1. Il Garante istituisce l'Ufficio per i procedimenti disciplinari (Upd) per l'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 55-bis, comma 2, del D.Lgs 165/2001. L'Upd è composto da almeno 3 membri che operano a titolo gratuito. I membri debbono assicurare assoluta indipendenza e sono scelti preferibilmente tra coloro che esercitano o abbiano esercitato le funzioni di magistrato nelle giurisdizioni superiori o di professore universitario ordinario nelle facoltà di giurisprudenza, o di avvocati abilitati al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori. Il membro più anziano d'età assume le funzioni di responsabile dell'Ufficio e si avvale della Segreteria Generale del Garante.

Roma, 29 agosto 2019

Il Presidente
Mauro Palma

Garante Nazionale
dei diritti delle
persone detenute o
private della libertà
personale
Framework



Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 DEL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE

Premessa

Il 30 gennaio 2018 è stato adottato il primo Piano Triennale (2018-2020) della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (d'ora in poi PTPCT) del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Poiché si tratta di una giovane Istituzione ancora in fase di consolidamento, si ritiene opportuno rimandare nuovamente all'ampia premessa di carattere giuridico normativo riportata nel suddetto PTPCT 2018-2020

<http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/resources/cms/documents/95288dda-7474520058d4a3e5bd69d315.pdf>.

Si ritiene altresì non inutile rammentare che il 6 settembre 2018, su proposta del Ministro della Giustizia, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge che introduce nuove misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, poi divenuta norma dello Stato, in esito alla approvazione definitiva del testo di legge alla Camera il 18 dicembre 2018 e firmato dal Presidente della Repubblica per la sua promulgazione il 10 gennaio 2019. Sulla scia delle Raccomandazioni provenienti dal Gruppo di Stati contro la corruzione, nel contesto del Consiglio d'Europa, (GRECO), e dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), la normativa prevede trattamenti sanzionatori più gravi e l'estensione, al settore dei reati contro la Pubblica Amministrazione, di strumenti come gli "infiltrati" o come le misure premiali in favore di chi, nella qualità di partecipe ai reati, collabori, favorendo le investigazioni. La Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (UNCAC), ratificata dall'Italia con legge 3 agosto 2009 n. 116, stabilisce che ogni Stato, conformemente ai principi fondamentali del proprio sistema giuridico, è tenuto ad applicare «politiche della prevenzione efficaci e coordinate che favoriscano la partecipazione della società e rispecchino i principi dello Stato di diritto, di buona gestione degli affari pubblici e dei beni pubblici, di integrità, di trasparenza e di responsabilità» (art. 5).

Il contesto di riferimento del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale

L'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale (Garante nazionale) e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia. La norma è stata poi modificata dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208, dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205, nonché dal decreto-legge 4 ottobre 2018 n. 113 convertito in legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Il Garante nazionale è costituito in Collegio, composto dal Presidente e due membri, scelti tra persone non dipendenti delle pubbliche amministrazioni; essi sono nominati, previa delibera del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Presidente della Repubblica. Con decreto

Garante Nazionale
dei diritti delle persone
detenute o private della
libertà personale
Relazione
al Parlamento
2020



Framework

del Presidente della Repubblica del 1° febbraio 2016 è stato nominato il Presidente del Garante nazionale, prof. Mauro Palma, e un componente del Collegio, l'avv. Emilia Rossi; il 3 marzo 2016 è stato nominato l'altro membro del Collegio, la dottoressa Daniela de Robert.

Il Garante nazionale è un Organo indipendente ed è stato indicato dalle Autorità italiane come Meccanismo nazionale di prevenzione della tortura e dei trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti (NPM), ai sensi dell'articolo 3 e seguenti del protocollo Opzionale alla Convenzione contro la tortura (OPCAT) adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2002 (in vigore dal 22 giugno 2006) e ratificato dall'Italia con legge 9 novembre 2012 n. 195. A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013 il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 3 maggio 2013. Il Trattato, istituendo il Sottocomitato delle Nazioni Unite per la prevenzione della tortura con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale, ha impegnato tutti gli Stati aderenti a dotarsi di un Meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti il Protocollo prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da Organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà. Per l'Italia è stato appunto individuato quale Meccanismo nazionale il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli articoli 19-21 del Protocollo, il Garante nazionale ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà. Nel 2014 il Garante nazionale veniva anche individuato dal Ministero dell'Interno e dal Dipartimento delle Politiche europee quale Organo di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati, ai sensi della Direttiva dell'Unione Europea 2008/115/CE recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Tale designazione nel 2015 veniva riconosciuta dalla Commissione europea soddisfacente e il Garante nazionale a pieno titolo ha potuto avviare il sistema di monitoraggio indipendente dei rimpatri forzati. Inoltre, vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con legge nel 2009, tenuto conto della risposta dell'Italia in relazione alla lista di domande della *Committee on the Rights of Persons with Disabilities* di cui all'articolo 15 «Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment» punto 33 *The matter is under consideration by the National Guarantor of the Rights of detainees and persons deprived of personal freedom who has been identified as the national preventative mechanism*; viste le *Concluding observations on the initial report of Italy (Adopted by the Committee at its 16th Session (15 August-2 September 2016))* di cui al punto 42 *The Committee recommends that the national preventative mechanism immediately visit and report on the situation in psychiatric institutions or other residential facilities for persons with disabilities, especially those with intellectual and/or psychosocial disabilities*», il Garante Nazionale esercita il proprio mandato anche in strutture private della libertà in ambito salute. In questo contesto si inseriscono la mappatura delle strutture per persone con disabilità del territorio nazionale, l'attività del monitoraggio volta a verificare le condizioni di vita e di assistenza all'interno e a prevenire forme improprie di contrazione della libertà, possibili abusi o trattamenti contrari alla dignità della persona e al senso di umanità. Parallelamente, si colloca il monitoraggio delle residenze per persone anziane non autosufficienti: luoghi in cui il processo di istituzionalizzazione può divenire, successivamente a un ingresso volontario nella struttura stessa, una segregazione *de facto*.

A fronte delle dimensioni contenute in termini di personale, al Garante nazionale è stata attribuita una competenza molto ampia. Nello specifico, il Garante nazionale ha una funzione di tipo preventivo-cooperativo inter-istituzionale. In sintesi, il suo compito principale è quello di monitorare, visitandoli, i luoghi di privazione della libertà; oltre al carcere, le comunità chiuse, i luoghi di polizia, i centri per gli immigrati, le REMS (residenze per misure di sicurezza), istituite dopo la chiusura degli Ospedali psichiatrici giudiziari. Scopo delle visite è individuare eventuali criticità e, in un rapporto di collaborazione con le Autorità responsabili, trovare modalità per risolverle. Al Garante nazionale spetta inoltre per legge, in cooperazione con la Magi-